Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 luglio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1091.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 121, 122 e 123, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 121. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la cattedra di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero complessivo degli allievi è di cinque per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 122. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
psicologia (annuale);
elementi di genetica e biochimica (annuale);
struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
neurologia clinica (annuale);
clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica (annuale);
psicoterapia I (triennale);
psicofarmacologia (annuale);
psicofarmacoterapia (annuale);
clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
psichiatria sociale I (biennale);
psichiatria infantile (annuale);
psicoterapia II (triennale);
clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

psicosomatica (annuale);
psichiatria sociale II (biennale);
psichiatria forense (annuale);
psicoterapia III (triennale);
clinica psichiatrica IV (quadriennale).

Note esplicative.

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva dell'anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiotica neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 123. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'attività nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 539, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 157. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 158. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per il diploma in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e' archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I);

c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di trentadue da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 158.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 76

LEGGE 27 luglio 1979, n. 299.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata di ulteriori 210 miliardi per il triennio 1979-81.

La maggiore spesa di lire 188 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata all'esecuzione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di servizio nelle sedi aeroportuali, nonchè per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori già appaltati al 30 giugno 1979.

La restante maggiore spesa di lire 22 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonchè alla costruzione, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'Aeronautica militare impiegato in tali attività, comprese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni.

Agli effetti dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore ad 84 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonchè nell'articolo 15, quarto comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano all'esecuzione dei lavori e forniture previste dalla presente legge.

In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio e pertinenti ad interventi sugli aeroporti, nonchè alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della difesa con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al volo e del controllo del traffico aereo civile.

I limiti temporali di efficacia delle norme richiamate nei commi che precedono sono prorogati fino al 31 dicembre 1981.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-*bis*. — I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati dalla presente legge, nonchè i lavori finanziati dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825 e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e non ancora appaltati, non sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la loro esecuzione venga affidata in concessione di sola costruzione. Agli enti o società che hanno la gestione dei servizi sull'aeroporto sul quale le opere devono essere realizzate, l'appalto o la concessione di sola costruzione possono essere conferite a trattativa privata.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

All'onere di 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1979, da iscriversi rispettivamente nella misura di 109 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e di 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, si farà fronte mediante riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. La legge finanziaria indicherà le quote della residua spesa di 91 miliardi di lire destinate a gravare su ciascuno degli anni 1980 e 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Al primo comma, dopo le parole: « immediatamente impegnate », *sono aggiunte le seguenti*: « fermi restando i termini indicati per la loro erogazione, ».

Al secondo comma, sono sostituite le parole: « entro il 31 gennaio 1980, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 1979 », *con le seguenti*: « annualmente, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori ».

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4-*bis*. — L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 dicembre 1979 la società concessionaria è tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:

a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1° luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;

b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la società per azioni "Aeroporti di Roma", approvata con decreto in data 1° luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonchè agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.

Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvederà con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979 ».

Art. 4-*ter*. — Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro dei trasporti è tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:

a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di un Comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni, delle forze sociali interessate al settore, delle compagnie aeree e di gestione aeroportuali. Tale Comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 27 luglio 1979, n. **300**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali, per il servizio sanitario, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

Le regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale finanziamento del fabbisogno dei consorzi suddetti assicurano per l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 15 agosto 1979.

I rendiconti relativi ai primi due trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle regioni entro il 15 settembre 1979.

All'articolo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 31 agosto 1979, sarà precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Per provvedere alla continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — ANSELMI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 27 luglio 1979, n. 301.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

Art. 2.

All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — PANDOLFI — NICOLAZZI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979, n. 302.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro di studi di patologia molecolare applicata alla clinica », in Milano.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro di studi di patologia molecolare applicata alla clinica », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 77

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Carugate.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carugate (Milano), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento della attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero quel consiglio comunale, nelle sedute del 23 febbraio e del 16 marzo 1979, non riusciva ad approvare lo schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale.

Scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Milano del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 27 aprile 1979, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 entro il 14 maggio c.a., con l'espressa avvertenza che in caso di persistenza nell'inadempimento del predetto obbligo, si sarebbe dato corso agli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale di controllo nominava, con provvedimento del 18 maggio 1979, notificato a tutti i consiglieri, un commissario *ad acta* con l'incarico di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il commissario *ad acta*, con provvedimento del 30 maggio 1979, notificato a tutti i consiglieri, assegnava a quel consiglio comunale il termine ultimo del 4 giugno 1979 per l'approvazione del bilancio di previsione 1979.

L'adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 31 maggio 1979, si concludeva infruttuosamente.

Pertanto, il commissario regionale, con atto del 5 giugno 1979, approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione dell'esercizio 1979.

Il prefetto di Milano, ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilan-

cio di previsione del 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carugate (Milano) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella personale del dott. Domenico Lerro.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carugate (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numeri 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carugate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Lerro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari. a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6775)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Colle di Tora.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed, invero, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato da quel consiglio comunale, la sezione di Rieti del comitato regionale di controllo, con atto del 2 aprile 1979, diffidava il predetto comune a provvedere alla deliberazione del bilancio entro venti giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

L'amministrazione comunale di Colle di Tora, nel contempo, nella riunione del 1° aprile 1979 non riusciva a deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1979.

Il comitato regionale di controllo, allora, con atto del 18 aprile 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, diffidava il sindaco del comune di Colle di Tora a riconvocare il consiglio comunale entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di persistenza nell'inadempimento di tale preciso obbligo, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

L'adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 25 aprile 1979, dava esito negativo.

Decorso infruttuosamente il predetto termine assegnato a quell'amministrazione comunale, l'organo regionale di controllo, con atto del 21 maggio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento del 4 luglio 1979, procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Rieti ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Porracciolo.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Porracciolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sider.Mec, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sider.Mec, con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sider. Mec, con sede in Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1979.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto il regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281, concernente indennità al personale salariato in missione all'estero;

Visti il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, con i quali sono state modificate ed integrate le disposizioni contenute nel detto regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Vista la tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti statali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che fissa i nuovi coefficienti degli stipendi, paghe e retribuzioni degli stessi dipendenti statali;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Présidente della Repubblica 28 dicembe 1970, n. 1080, riguardante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, concernente modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro del tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Visto il proprio decreto ministeriale 2 marzo 1976 riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1976, registro n. 9, foglio n. 281 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 22 aprile 1976;

Ritenuto opportuno, a causa delle variazioni verificatesi dal 1976 in poi, nei rapporti valutari e nel costo della vita nei singoli paesi esteri, aggiornare le diarie indicate nella tabella *B* annessa al precedente citato decreto 2 marzo 1976 e pertanto modificare la tabella stessa;

Decreta:

Ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, il personale stesso è suddiviso in gruppi come dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Le misure nette delle diarie per le missioni all'estero sono quelle indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella *B* ugualmente annessa al presente decreto.

Il precedente sopracitato decreto 2 marzo 1976 è soppresso.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° giugno 1979 sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200

TABELLA *A*

SUDDIVISIONE IN GRUPPI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO, DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE COMPRESO QUELLO DELLE AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI RUOLO E NON DI RUOLO, DEI MAGISTRATI ORDINARI E DI QUELLI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHE' DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1926, N. 941, SULLA INDENNITA' AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

GRUPPO 1°

Personale della magistratura: primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

GRUPPO 2°

Personale della magistratura: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente di tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato, presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: ambasciatori e prefetti di 1ª classe e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 3°

Personale della magistratura: consiglieri di Corte di cassazione, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del tribunale supremo militare e sostituti avvocati generali dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti generali e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di divisione e gradi corrispondenti.

GRUPPO 4°

Personale della magistratura: consiglieri di corte d'appello, primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, giudici ed equiparati, referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti superiori, primi dirigenti, ispettori generali e direttori di divisione del ruolo ad esaurimento e direttori di divisione aggiunti, segretari capi, qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di brigata, colonnelli, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 3ª, 4ª e 5ª classe di stipendio, presidi di 1ª categoria alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, direttori dei conservatori e delle accademie alla 1ª e 2ª classe di stipendio, presidi di 2ª categoria alla 2ª classe di stipendio, ispettori scolastici, professori ruolo *A* alla 4ª e 5ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 3ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 5°

Personale della magistratura: sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª e 2ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina e procuratori dello Stato.

Personale civile: direttori di sezione, consiglieri alla 2ª classe di stipendio, segretari principali, coadiutori superiori, capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: tenenti colonnelli, maggiori, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 1ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 1ª e 2ª classe di stipendio, assistenti universitari alla 2ª, 3ª e 4ª classe di stipendio, presidi di 2ª categoria alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 3ª e 4ª classe di stipendio, direttori didattici alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 3ª e 4ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 4ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 4ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti di arte applicata alla 4ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 6°

Personale della magistratura: aggiunti giudiziari, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: consiglieri tecnici alla 1ª classe di stipendio, segretari alla 3ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 2ª classe di stipendio, vice capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: capitani e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: assistenti universitari alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 1ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 3ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 3ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e di arte applicata alla 3ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 7°

Personale della magistratura: uditori dopo sei mesi, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, uditori.

Personale civile: consiglieri alla 1ª classe di stipendio, segretari di 1ª e 2ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 1ª classe di stipendio, coadiutori, capi squadra dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: tenenti e sottotenenti, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori 4° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti arte applicata alla 1ª e 2ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 8°

Personale della carriera ausiliaria, personale della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale operaio e salariato, qualifiche equiparate.

GRUPPO 9°

Aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti.

GRUPPO 10°

Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti.

GRUPPO 11°

Caporali maggiori, caporali, soldati e gradi corrispondenti.

Visto, *Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

TABELLA *B*

DIARIE NETTE IN VALUTA ESTERA PER LE MISSIONI ALL'ESTERO
RIFERITE AI GRUPPI DI PERSONALE DELLO STATO INDICATI NELLA TABELLA «A» E A CIASCUN PAESE ESTERO

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Afghanistan	Sterline inglesi	29	26	23	22	20	19	18	17	17	16	14
Albania	Dollari USA	66	57	52	49	45	43	40	39	39	34	31
Algeria	Id.	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Alto Volta	Id.	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Angola	Escudos	2228	1981	1758	1693	1515	1472	1337	1294	1294	1224	1116
Arabia (1)	Dollari USA	101	90	82	78	69	66	62	59	59	58	51
Argentina	Id.	74	67	59	57	51	49	44	42	42	40	38
Australia (2)	Dollari australiani	60	54	46	45	40	39	37	34	34	31	30
Austria	Scellini	1770	1574	1396	1345	1203	1170	1063	1028	1028	972	886
Vienna	Id.	2036	1810	1607	1546	1384	1345	1221	1180	1180	1115	1816
Bangla Desh	Dollari USA	68	62	54	53	48	45	41	39	39	36	35
Beciuania	Sterline inglesi	34	30	27	26	23	22	20	19	19	18	17
Belgio	Franchi belgi	3701	3293	2924	2812	2516	2444	2221	2145	2145	2036	1851
Bhutan	Dollari USA	75	68	59	57	52	50	45	44	44	41	39
Birmania	Id.	80	71	63	59	54	53	50	48	48	45	41
Bolivia	Id.	87	76	68	64	59	57	55	51	51	49	44
Brasile	Id.	101	89	82	80	68	65	63	59	59	57	51
Bulgaria	Id.	66	57	53	50	45	44	41	39	39	35	32
Burundi	Sterline inglesi	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
Cambogia	Dollari USA	84	75	68	66	57	54	53	50	50	48	44
Cameroun	Id.	106	95	84	81	70	68	65	63	63	53	54
Canada	Dollari canadesi	78	68	61	58	53	51	49	46	46	44	39
Cecoslovacchia	Dollari USA	75	68	59	57	53	50	45	44	44	41	39
Centrafricana (Rep.)	Id.	106	95	85	81	70	68	65	63	63	59	54
Ciad	Id.	106	95	85	81	70	68	64	63	63	59	54
Cile	Id.	70	62	55	51	48	44	42	40	40	38	34
Cina (Rep. pop. cinese)	Id.	86	76	67	66	58	57	53	50	50	48	44
Cina (Formosa)	Id.	72	66	57	54	50	48	45	41	41	39	36
Cipro	Id.	62	56	50	48	43	42	37	35	35	34	32
Colombia	Id.	76	68	59	57	51	49	48	44	44	40	38
Congo (Rep. pop.)	Id.	103	92	81	79	70	68	63	59	59	58	52
Corea del nord	Id.	80	71	63	59	54	53	50	48	48	45	41
Corea del sud	Id.	81	72	66	63	57	54	50	45	45	44	41
Costa d'Avorio	Id.	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Costarica	Id.	66	60	52	51	46	44	39	37	37	36	34
Cuba	Id.	78	68	61	58	53	51	49	46	46	44	39
Dahomey	Id.	90	81	70	68	63	59	54	52	52	49	47
Danimarca (3)	Corone danesi	566	502	446	429	384	373	338	328	328	312	284

(1) Arabia Saudita, Bahreir, Qatar, Costa dei Pirati - Mascate e Oman.
(2) Isole Christmas, Coces, Nauru, Nuova Guinea Orientale, Norfelk, Papua.
(3) Groenlandia, Faroer.

segue TABELLA *B*

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Dominicana (Rep.)	Dollari USA	82	73	66	65	56	53	51	49	49	46	42
Equador	Id.	80	72	63	59	55	51	49	44	44	42	40
Egitto (RAU)	Sterline inglesi	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
El Salvador	Dollari USA	78	68	61	58	53	51	49	46	46	44	39
Etiopia	Sterline inglesi	33	30	27	26	23	22	20	19	19	18	17
Filippine	Dollari USA	79	70	63	58	54	52	49	48	48	45	40
Finlandia	Id.	86	76	66	64	59	56	51	50	50	48	43
Helsinki	Id.	91	79	71	69	63	60	54	51	51	50	45
Francia (4)	Franchi francesi	416	371	328	315	284	274	251	241	241	220	208
Parigi	Id.	500	446	394	378	338	328	300	287	287	274	249
Gabon	Dollari USA	106	95	85	81	70	68	65	63	63	59	54
Gambia	Id.	106	95	85	81	70	68	65	63	63	59	54
Germania (RDT)	Marchi occidentali	192	172	151	147	130	126	115	111	111	106	97
Germania (RFT)	Id.	272	241	215	206	185	180	163	158	158	149	137
Bonn e Berlino	Id.	300	264	236	228	205	198	180	173	173	163	150
Ghana	Dollari USA	90	81	70	68	63	59	54	52	52	49	47
Giamaica	Id.	71	65	56	53	49	46	44	39	39	37	36
Giappone	Id.	101	90	81	79	68	65	63	59	59	58	52
Tokio	Id.	111	97	90	86	76	70	68	65	65	63	58
Giordania	Id.	77	70	61	58	53	51	48	43	43	42	38
Gran Bretagna (5)	Sterline inglesi	34	30	27	25	23	22	20	19	19	18	17
Londra	Id.	37	33	29	28	25	24	22	21	21	20	18
Grecia	Dracme	1566	1394	1238	1191	1064	1035	989	908	908	860	784
Guatemala	Dollari USA	71	65	56	53	49	46	44	39	39	37	36
Guinea	Id.	101	90	81	79	68	65	63	59	59	58	52
Haiti	Id.	82	73	66	65	56	53	51	49	49	27	25
Honduras	Id.	73	66	58	56	51	49	44	42	42	39	37
Hong Kong	Id.	79	70	63	58	54	52	49	48	48	45	40
India (6)	Id.	75	67	58	57	52	49	45	43	43	40	39
Indonesia	Id.	88	79	70	67	58	57	54	52	52	49	45
Iran	Sterline inglesi	37	33	30	28	26	25	22	21	21	20	18
Iraq	Id.	33	29	26	25	22	21	20	19	19	18	17
Irlanda	Id.	29	26	23	22	21	19	18	17	17	16	14
Islanda	Dollari USA	67	63	54	51	48	45	43	38	38	36	35
Israele	Id.	78	72	66	62	56	53	51	48	48	46	42
Jugoslavia	Id.	70	63	54	52	48	45	43	40	40	36	34

(4) Isole Comere, Wallis e Futuna, Guadalupa, Martinica, Reunion, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelen, Nuova Caledonia, Somalia francese, territori australi e antartici francesi, Guiana francese.

(5) Irlanda del nord, Brunei, *Honduras britannico, Guayana britannica, Gibilterra, Basutoland, Swaziland, territori antartici inglesi, Isole Assention*, Seicelle, Bahama, Barbados, Bermude, Caicos, Cayman, Gibert e Ellice, Falkland, Fenice, Salomone, Figi, Vergini, Mauritius, Nuove Ebridi, Pitcairn, S. Elena, Sopravento e Sottovento e Maldive.

(6) Sikkin.

segue TABELLA *B*

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Kenia	Sterline inglesi	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
Kuwait	Dollari USA	96	85	77	70	66	62	59	57	57	54	50
Laos	Id.	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Libano	Id.	75	67	58	56	51	48	46	43	43	38	37
Liberia	Id.	90	81	70	68	63	59	54	52	52	49	47
Libia	Lire libiche	46	40	35	34	30	29	27	26	26	25	22
Liechtenstein	Franchi svizzeri	262	231	205	195	173	167	150	145	145	137	124
Lussemburgo	Franchi belgi	3539	3148	2795	2690	2407	2336	2124	2053	2053	1947	1770
Malawi	Sterline inglesi	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
Malaysia	Dollari USA	79	70	63	58	54	52	49	48	48	45	40
Malgascia (Rep.)	Sterline inglesi	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
Malì	Dollari USA	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Malta	Sterline inglesi	26	23	21	20	18	17	16	15	15	14	13
Marocco	Dollari USA	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Mauritania	Id.	106	95	85	81	70	68	65	63	63	59	54
Messico	Id.	73	66	58	56	51	49	44	42	42	39	37
Monaco (Principato)	Franchi francesi	416	371	328	315	284	274	251	241	241	229	208
Mongolia	Dollari USA	94	84	75	72	66	63	57	54	54	52	48
Mozambico	Escudos	2228	1982	1759	1694	1516	1472	1364	1294	1294	1224	1116
Nepal	Dollari USA	75	67	58	57	52	49	45	43	43	40	39
Nicaragua	Id.	78	68	61	58	53	51	49	46	46	44	39
Niger	Id.	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Nigeria	Id.	106	95	85	81	70	68	65	63	63	59	54
Norvegia	Corone norvegesi	472	421	373	358	322	312	284	274	274	259	236
Nuova Zelanda (7)	Dollari USA	69	60	54	51	46	45	43	40	40	39	34
Olanda (8)	Fiorini	264	241	213	201	185	177	162	150	150	146	130
Pakistan	Dollari USA	67	61	54	52	48	45	40	39	39	36	34
Panama	Id.	87	76	68	65	59	57	55	51	51	49	43
Paraguay	Id.	80	72	63	59	55	51	49	44	44	42	40
Perù	Id.	87	76	68	65	59	57	55	51	51	49	44
Polonia	Id.	70	63	54	52	48	45	43	40	40	36	34
Portogallo (9)	Escudos	1770	1574	1396	1345	1203	1170	1063	1028	1028	972	886
Rhodesia	Sterline inglesi	34	38	27	25	23	22	21	20	20	19	17
Romania	Dollari USA	70	63	54	52	48	45	43	40	40	36	34
Ruanda	Sterline inglesi	34	30	27	25	23	22	21	20	20	19	17
Senegal	Dollari USA	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	19
Sierra Leone	Id.	106	95	85	81	70	68	65	63	63	59	54

(7) Isole di Cook e Tekelau.
(8) Guayana olandese.
(9) Isole di Capo Verde, Sao Tomé e Principe, Timor; Guinea portoghese, Macao.

segue TABELLA *B*

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Singapore	Dollari USA	84	75	67	66	57	54	52	49	49	48	43
Siria	Sterline inglesi	30	26	23	22	20	19	18	17	17	16	15
Somalia	Id.	34	30	27	25	23	22	21	20	20	19	17
Spagna (10)	Pesetas	3539	3152	2795	2690	2407	2336	2124	2053	2053	1947	1770
Madrid	Id.	3894	3597	3076	2958	2647	2569	2336	2259	2259	2143	1947
Stati Uniti d'America (11)	Dollari USA	93	82	73	71	65	61	56	53	58	51	46
Washington	Id.	102	90	80	78	71	68	61	58	58	56	51
New York	Id.	112	97	88	83	78	75	66	65	65	61	56
SRI Lanka (Ceylon)	Id.	68	62	54	53	48	45	41	39	39	36	35
Sud Africa (Rep.) (12)	Sterline inglesi	34	30	27	25	23	22	21	20	20	19	17
Sudan	Id.	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
Svezia	Corone svedesi	378	335	299	287	257	251	228	219	219	208	188
Svizzera	Franchi svizzeri	287	256	226	215	191	185	165	162	162	150	137
Ginevra e Berna	Id.	317	284	251	243	216	210	191	185	185	177	162
Thailandia	Dollari USA	90	80	72	70	61	58	50	53	53	51	46
Tanzania	Sterline inglesi	39	35	31	30	27	26	23	22	22	21	19
Togo	Dollari USA	95	85	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Trinidad e Tobago	Id.	101	89	82	80	68	65	63	59	59	57	51
Tunisia	Id.	95	84	76	70	65	63	59	58	58	54	49
Turchia	Id.	86	77	70	67	61	58	53	48	48	46	43
Uganda	Sterline inglesi	34	30	27	25	23	22	21	20	20	19	17
Ungheria	Dollari USA	70	63	54	52	48	45	43	40	40	36	34
Unione Sovietica	Id.	75	67	58	57	52	49	45	43	43	40	39
Uruguay	Id.	68	63	55	51	47	44	42	40	40	38	34
Venezuela	Id.	101	89	82	80	68	65	63	59	59	57	51
Vietnam del nord	Id.	93	81	75	72	63	58	57	54	54	52	48
Vietnam del sud	Id.	93	81	75	72	63	58	57	54	54	52	48
Yemen	Id.	94	85	75	72	62	61	58	56	56	53	48
Yemen merid.	Id.	94	85	75	72	62	61	58	56	56	53	48
Zaire	Id.	106	95	84	81	70	68	65	63	63	59	54
Zambia	Sterline inglesi	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18
Zanzibar	Id.	37	33	29	28	26	25	22	21	21	20	18

(10) Isole Canarie, Fernando Poo; Ifni, Ceuta e Melilla; Guinea spagnola.
(11) Isole Caroline, Marianne, Marshall, Portorico, Guam, Vergini americane, Samoa americane, Ryukiu, Bonin, Volcano Marcus.
(12) Africa del Sud Ovest.

Note: *a)* Al Presidente e al vice Presidente del Consiglio dei Ministri vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 1° ».
b) Ai Sottosegretari di Stato vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 2° ».

Visto, *Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6761)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ortogastrol », 40 compresse della ditta I.S.A.F., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5603/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 17 ottobre 1952 con il quale venne registrata al n. 7183 la specialità medicinale denominata « Ortogastrol », 40 compresse a nome della ditta Istituto specialità attività farmaceutiche - I.S.A.F., con sede in Firenze, via Maragliano n. 56, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Ortogastrol », 40 compresse, registrata al n. 7183, in data 17 ottobre 1952, a nome della ditta Istituto specialità attività farmaceutiche - I.S.A.F., con sede in Firenze, via Maragliano n. 56.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6382)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Syncrine n. 5 bis surreno-orchitica Choay », nella preparazione 6 fiale × 2 cc della ditta S.I.M., in Milano. (Decreto di revoca n. 5605/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 febbraio 1950 con il quale venne registrata al n. 2931 la specialità medicinale denominata: « Syncrine n. 5 bis surreno-orchitica Choay », 6 fiale per 2 cc, a nome della ditta S.I.M., con sede in Milano, piazza S. Angelo n. 1, ora in Milano, via Monterosa n. 51, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Choay di Parigi (Francia).

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Syncrine n. 5 bis surreno-orchitica Choay », nella preparazione 6 fiale per 2 cc registrata al n. 2931 in data 9 febbraio 1950 a nome della ditta S.I.M. con sede in Milano, via Monterosa n. 51 e prodotta presso la ditta Laboratorio Choay di Parigi (Francia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6379)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 5928 datata 3 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Avellino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Uil, sig. Achille De Longis, dimissionario, con il sig. Orazio Volpe;

Decreta:

Il sig. Orazio Volpe è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante della Uil, in sostituzione del signor Achille De Longis, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6642)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 012652 datata 8 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Avellino fa presente la necessità di sostituire il presidente della predetta commissione, dott. Angelo D'Ambrosio, collocato a riposo, con il dott. Mauro Greco, attuale reggente dell'ufficio provinciale suddetto;

Decreta:

Il dott. Mauro Greco è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione del dott. Angelo D'Ambrosio, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6643)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex, in S. Giorgio di Nogaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6732)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 3 maggio 1979 e 4 maggio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 marzo 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra è prolungata fino al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6731)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imva, in Verrès.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imva di Verrès;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 10 febbraio 1979 e 28 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imva di Verrès è prolungata fino al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6733)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, in Orvieto, unità di Arezzo, Torontola di Cortona, Matelica ed Orvieto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Torontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze, Ancona e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Torontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6737)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978, 6 febbraio 1979 e 24 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli) è prolungata fino al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6735)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (In.Im.) - Divisione Sorgente Appia », in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della « Investimenti immobiliari S.p.a. (In.Im.) - Divisione Sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1978 e 21 maggio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 novembre 1978 al 15 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (In.Im.) - Divisione Sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, è prolungata fino al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6730)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia, Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia (Latina), Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978 e 9 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia (Latina), Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6736)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Riconoscimento in provincia di Roma del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.r.l. Nuova Asca Bruti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.r.l. Nuova Asca di Roma, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della società Asca Bruti;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Roma;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Roma il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Nuova Asca di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6831)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vercelli:

« 13-VC »: Passera Giuseppe, degli Eredi Passera, in Vercelli, via Torricelli, 27;

« 34-VC »: Mazza Alfredo & C., in Vercelli, corso Randaccio, 2.

(6788)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Autoferrofiltram la Campania A.F.F.T. », in Aversa.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Autoferrofiltram la Campania A.F.F.T. », in Aversa (Caserta), composto dai signori:

Pigrini dott. Enea, presidente;

Uccella dott. Ugo e Broccoli Carlo Fausto, membri.

(6622)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo lavoro edilizio, in Seggiano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979 il rag. Plinio Cillerai è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo lavoro edilizio, in Seggiano (Grosseto), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 3 luglio 1953, in sostituzione del geom. Lido Pellegrini.

(6408)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa mista « Utenti assicurazioni », in Bologna, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1979 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa mista « Utenti assicurazioni », in Bologna, costituita in data 17 dicembre 1970 per atto a rogito del notaio dott. Cesare Alberto Forestieri ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dottor Michele Giorgini.

(6409)

Scioglimento della società cooperativa « Dipendenti Azienda gas - Milano » a r.l., in Milano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979 la società cooperativa « Dipendenti Azienda gas - Milano » a r.l., in Milano, costituita per rogito dott. Lovisetti in data 12 ottobre 1972 repertorio n. 214705/4610, reg. soc. n. 150901, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pier Giorgio Gattinoni.

(6787)

Scioglimento di ventuno società cooperative

Con decreto ministeriale 7 luglio 1979 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice ciivle senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola « Unione contadini e produttori latte » a r. l., in Sesto Calende (Varese), costituita per rogito Giardini in data 18 settembre 1954, rep. n. 13890/3535, reg. soc n. 4947;

2) società cooperativa agricola « Centro cooperative macchine agricole - CE.CO.M.A. - Giovanni XXIII » a r.l., in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 26 gennaio 1966, rep. n 8883, reg. soc. n. 4556;

3) società cooperativa, agricola « fra coniglicoltori della Marca Trevigiana » a r. l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Brusadin, in data 2 ottobre 1965, rep. n. 3006, reg. soc. n. 4516;

4) società cooperativa agricola « Ortofrutticola Lusia » a r. l., in Lusia (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 11 maggio 1966, rep. n. 21316, reg. soc. n. 1222;

5) società cooperativa agricola « Vorrone » a r. l., in Morolo (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 20 marzo 1965, rep. n. 15741, reg. soc. n. 1012;

6) società cooperativa agricola « Cantina Nostra » a r. l., in Montegabbione (Terni), costituita per rogito Fedele in data 25 novembre 1971, rep n. 14530, reg. soc. n. 376;

7) società cooperativa agricola « Città di Campagna » a r. l., in Campagna (Salerno), costituita per rogito Vecchio in data 9 aprile 1965, rep. n. 25690, reg. soc. n. 3596/4611;

8) società cooperativa agricola « Cooperativa ortofrutticola angrese - COFAN » a r. l., in Angri (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 21 febbraio 1962, rep. n. 31033, reg. soc. numero 312/4135;

9) società cooperativa agricola « Agricoltori di Valva » a r. l., in Valva (Salerno), costituita per rogito Errico in data 23 novembre 1972, rep. n. 7317, reg. soc. n. 4900;

10) società cooperativa agricola « Stalla sociale di Molinella » a r. l., in Molinella (Bologna), costituita per rogito Pagani in data 23 gennaio 1973, rep. n. 53332, reg. soc. n. 20614;

11) società cooperativa agricola « fra coloni, piccoli proprietari, piccoli affittuari e mezzadri di Ducenta » a r. l., in frazione Ducenta di Ravenna, costituita per rogito Bettucci in in data 27 giugno 1948, rep. n. 12470, reg. soc. n. 1671;

12) società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativa La Fontana » a r. l., in Busseto (Parma), costituita per rogito Rota in data 5 novembre 1971, rep. n. 15461, reg. società n. 6440;

13) società cooperativa agricola « Roveretana » a r. l., in Novi di Modena (Modena), costituita per rogito Rocca in data 15 dicembre 1948, rep. n. 3020/1186, reg. soc. n. 2141;

14) società cooperativa agricola di produzione e lavoro « fra coltivatori diretti, braccianti, affittuari coloni », a r. l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 28 marzo 1950, rep. n. 4302, reg. soc. n. 2351;

15) società cooperativa agricola « Cooperativa produttori agricoli Abruzzo » a r. l., in Atessa (Chieti), costituita per rogito Maio in data 12 maggio 1969, rep. n. 5367, reg. soc. n. 616;

16) società cooperativa agricola « Rinnovamento agricolo - La Maiella » a r. l., in Guardiagrele (Chieti), costituita per rogito De Chiara in data 29 dicembre 1973, rep. n. 23534, reg. soc. numero 1198;

17) società cooperativa agricola « Strada S. Maria a Cubito » a r l., in Aversa (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 28 novembre 1967, reg. soc. n. 3/68;

18) società cooperativa agricola « Allevatori bovini San Michele » a r. l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Finizzi in data 24 novembre 1973, rep. n. 39001, reg. soc. n. 3455;

19) società cooperativa agricola « Salentina tabacchi Sa-Ta » a r. l., in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 10 agosto 1972, rep. n. 88988, reg. soc. n. 3128;

20) società cooperativa agricola « Ager » a r. l., in Foggia, costituita per rogito Tacchi-Venturi in data 8 maggio 1974, rep. n. 39915, reg. soc. n. 3177;

21) società cooperativa agricola « Cantina sociale del Tavoliere » a r l., in Ortanova (Foggia), costituita per rogito Buonasorte in data 14 dicembre 1972, rep. n. 68423, reg. soc. n. 2817.

(6786)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione:

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o da una intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza di scuola elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e i graduati in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio sulla prova di idoneità tecnica.

Art. 11.

L'esame, che avrà luogo in Roma, verterà su una prova di idoneità tecnica, consistente nell'esecuzione pratica di lavaggio di materiale di vetro da laboratorio chimico e di pulizia di ambienti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione, del giorno e dell'ora, secondo il diario stabilito dalla commissione esaminatrice, in cui la suddetta prova sarà tenuta.

Per sostenere detta prova i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito dei canditati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di idoneità tecnica, con l'osservanza a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando saranno nominati, con decorrenza dalla data di tale assunzione, commessi tecnici in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1979
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 287

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . (provincia di .) e residente in . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, di cui all'art. 6 del bando:

. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6791)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di neurologia;
due posti di assistente di oculistica;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2371/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodinamica;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2435/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(2405/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(2402/S)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico;
due posti di assistente nefrologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(2372/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di oculistica ed oftalmologia sociale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di oculistica ed oftalmologia sociale presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(2367/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di dermosifilopatia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria
un posto di aiuto di medicina;
un posto di direttore della farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(2374/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2378/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Stigliano (Matera).

(2373/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea.

(2366/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(2370/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(2368/S)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE III» DI GORIZIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(2369/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(2376/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(2377/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(2380/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(2382/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **33**.

Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 7 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dello sviluppo e potenziamento del porto di Chioggia, la regione Veneto finanzia la costruzione del ponte di accesso alla zona portuale fino alla concorrenza della somma di lire 1.000 milioni e comunque nei limiti del costo effettivo dell'opera, mediante contributo di pari importo in favore della provincia di Venezia.

Art. 2.

L'opera sarà realizzata a cura della provincia di Venezia su progetto che verrà approvato con decreto del presidente della giunta regionale. L'esecuzione dell'opera stessa avviene a norma delle leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 3.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale dietro presentazione del progetto di cui all'art. 2 e la sua erogazione avverrà su decreto del presidente della giunta regionale, con le seguenti modalità:

il 50 per cento all'inizio dei lavori;

il 30 per cento ad avvenuta ultimazione;

il rimanente 20 per cento alla presentazione dell'atto di collaudo debitamente approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 196219760: « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Potenziamento porto di Chioggia ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 106219760 . . .	L. 1.000.000.000	
Fondo finale di cassa .		L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 031003012. — Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia (capitolo di nuova istituzione) .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 maggio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **34**.

Contributo regionale per la costruzione di un molo per l'industria cantieristica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 7 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per garantire la vitalità socio-economica di Venezia è dichiarata di preminente interesse l'attività cantieristica che si svolge entro la vigente conterminazione lagunare.

Art. 2.

Al fine di rendere più efficiente l'attività di cui all'art. 1, si dispone, a titolo di contributo a favore della Società per azioni a partecipazione statale CNOMV — Cantieri navali e officine meccaniche di Venezia — uno stanziamento pari al 70 per cento delle somme investite e nei limiti di lire 1.000 milioni.

Il contributo è finalizzato alla costruzione su area del demanio marittimo, in adiacenza all'area dove già opera la società CNOMV, di un pontile che consenta l'attracco di navi di medio-grande tonnellaggio.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'esperimento di una regolare gara di appalto mediante licitazione privata o appalto concorso, nel rispetto delle norme sulla contabilità dello Stato.

Art. 4.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale dietro presentazione della seguente documentazione:

a) progetto esecutivo dell'opera accompagnato dalla relazione illustrativa;

b) copia della concessione a costruire rilasciata nel rispetto della vigente legislazione e, in particolare, della legge 16 aprile 1973, n. 171;

c) copia dell'atto di concessione dell'area demaniale su cui dovrà sorgere il pontile;

d) deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale la società CNOMV, al momento della scadenza o comunque della cessazione della concessione, si obbliga a non avanzare pretese di qualsiasi genere per gli oneri da essa sostenuti per la costruzione e per la successiva manutenzione del pontile dovendosi esso intendere acquisito dal demanio marittimo senza compensazione alcuna.

Art. 5.

Il contributo di cui alla presente legge verrà erogato, con decreto del presidente della giunta regionale, secondo le seguenti modalità:

il 50 per cento alla data d'inizio dei lavori;

il 30 per cento alla data di ultimazione dei lavori;

il 20 per cento alla presentazione dell'atto di collaudo dal quale risulti l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e che l'opera è divenuta agibile.

Sarà a carico della società CNOMV l'eventuale maggiore spesa che in aggiunta al contributo di cui all'art. 2 si manifestasse necessaria per portare a termine l'opera.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Costruzione molo per industria cantieristica ») dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 7.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219760 .	L. 1.000.000.000	
Fondo finale di cassa .		L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 031003013. — Contributo regionale per la costruzione di un molo per l'industria cantieristica (capitolo di nuova istituzione) . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 maggio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 35.

Prestiti agevolati per la conduzione delle aziende agricole singole e associate e per anticipazioni ai soci conferenti di organismi agricoli associativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 7 maggio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Fino all'approvazione di una legge quadro per il settore agricolo e in attuazione degli obiettivi stabiliti dal P.R.S., la presente legge reca disposizioni per la concessione di prestiti agevolati di conduzione e per anticipazioni ai soci conferenti di organismi agricoli associativi.

Art. 2.

Prestiti di conduzione

A favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, di cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di conduzione, contratti ai termini dell'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.

I suddetti benefici sono accordati con preferenza agli imprenditori coltivatori diretti proprietari e fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti di aziende agricole, nonché alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli zootecnici, ivi comprese le stalle sociali.

Art. 3.

Prestiti per anticipazione ai soci di organismi agricoli associativi

A favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi su prestiti contratti, ai termini dell'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, per la corresponsione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli e zootecnici conferiti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva.

Tali prestiti non potranno eccedere i tre quinti del valore attribuito ai prodotti conferiti e dovranno essere commisurati al volume effettivo delle anticipazioni e al periodo per il quale tali anticipazioni non risultino coperte dal reintegro consentito dalla vendita dei prodotti sui quali sono state calcolate.

Art. 4.

Determinazione del concorso regionale negli interessi

Il concorso regionale negli interessi sui prestiti previsti dalla vigente legge sarà concesso, per la durata massima di mesi dodici, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54.

Art. 5.

Fidejussione da parte dell'E.S.A.V.

I prestiti di cui alla presente legge potranno essere assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, ai termini di quanto previsto dall'art. 2, lettera *b*) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.

A tal fine la Regione assegna all'ESAV mezzi finanziari per provvedere all'integrazione del fondo di garanzia dell'ente medesimo.

Art. 6.

Interventi per le aree agricole individuate dal programma regionale di sviluppo

Il 10 per cento degli stanziamenti disposti dalla presente legge è destinato per il finanziamento degli interventi nelle aree agricole individuate dal programma regionale di sviluppo.

Qualora entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge non fossero stati approvati i piani zonali agricoli, il 10 per cento di cui sopra potrà essere erogato dalla giunta regionale secondo le finalità della presente legge, con priorità alle aree sopra citate.

Art. 7.

Procedure

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, valgono, in quanto compatibili, anche le altre disposizioni stabilite dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 54.

La giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce i criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, sono disposti per l'esercizio 1979 rispettivamente stanziamenti per L. 4.000.000.000, e per L. 5.000.000.000.

Per gli interventi di cui all'art. 5 è fissata per l'esercizio 1979 la spesa massima di L. 900.000.000.

Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si provvede come segue:

in quanto a L. 2.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 196219740: «Fondo globale spese correnti normali» (partita: prestiti di conduzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

in quanto a L. 2.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 196219750: «Fondo globale spese di investimento normali» (partita: prestiti di esercizio in agricoltura) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

in quanto a L. 5.900.000.000 mediante utilizzazione dell'assegnazione per l'esercizio 1978 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403; assegnazione già introitata nell'esercizio 1978 e attribuita all'esercizio 1979 ai sensi del II comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219740	L. 2.000.000.000	
Cap. 196219750	» 2.000.000.000	
Fondo finale di cassa . .		L. 9.900.000.000
	L. 4.000.000.000	L. 9.900.000.000

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 011201161. — Prestiti di conduzione. (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Cap. 011201162. — Prestiti di conduzione (somma già introitata nell'esercizio 1978, sull'assegnazione di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403 e attribuita all'esercizio 1979 ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Cap. 011201086. — Prestiti di esercizio per anticipazioni ai soci (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000
Cap. 011201087. — Prestiti di esercizio per anticipazioni ai soci (somma già introitata nell'esercizio 1978 sull'assegnazione di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403 e attribuita all'esercizio 1979 ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (capitolo di nuova istituzione)	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000
Cap. 011201088. — Fondo da assegnare all'E.S.A.V. per garanzia fidejussoria (capitolo di nuova istituzione) .	L. 900.000.000	L. 900.000.000
Totale .	L. 9.900.000.000	L. 9.900.000.000

Art. 10.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 maggio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 36.

Classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 7 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione delle acque, di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è deliberata dalla giunta regionale. Entra in vigore il 18 novembre 1979, contestualmente alla legge 2 maggio 1977, n. 192 e sarà sottoposta a revisione annuale.

A tal fine, la giunta regionale può far ricorso, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, a consulenze esterne.

In ogni caso, quando si verifichino le condizioni, di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, la mappa deve essere adeguata alle risultanze dei controlli eseguiti entro trenta giorni dal loro accertamento.

Art. 2.

Il nulla-osta igienico-sanitario, preventivo alla concessione di zone di mare approvate o condizionate o di zone costiere per l'attivazione di impianti fissi o galleggianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, è rilasciato dal medico provinciale competente per territorio; spetta pure al medico provinciale competente per territorio il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui all'ottavo comma del predetto art. 2 e la sua eventuale revoca di cui al secondo comma dell'art. 3 nonché le funzioni e i poteri di cui all'art. 22 della suddetta legge.

Contro i provvedimenti del medico provinciale è ammesso ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, che si pronuncia udita una apposita commissione tecnica nominata dalla giunta.

Art. 3.

La vigilanza per l'applicazione della legge 2 maggio 1977, n. 192, è esercitata dal medico provinciale competente per territorio, che può avvalersi a tal fine anche del personale dell'ufficio del veterinario provinciale, del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi nonché degli ufficiali sanitari territorialmente competenti.

Art. 4.

Ai fini delle provvidenze di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, gli interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella sua prima applicazione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, indicando la data di inizio dei lavori e la presumibile durata degli stessi, allegando il progetto di massima delle opere da realizzare e il preventivo delle spese.

Il contributo è disposto dalla giunta regionale sulla base di un piano di priorità, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 17 citato, previo parere del medico provinciale e del direttore dell'ufficio del genio civile regionale, competenti per territorio, sulla idoneità tecnica ed economica della opera stessa.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina i collaudatori dell'opera e dispone la liquidazione del contributo nella misura del 30 per cento, entro un mese dall'inizio dei lavori, del successivo 40 per cento in base agli stati di avanzamento vistati dal direttore dell'ufficio del genio civile regionale, territorialmente competente, e il saldo ad avvenuto collaudo dell'opera.

Art. 5.

Le assegnazioni derivanti a norma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 e i corrispondenti oneri saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci annuali della Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 maggio 1979

TOMELLERI

(4679)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1979, n. **12.**

Interpretazione autentica dell'art. 12, terzo comma, della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'anzianità di servizio di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, comprende anche l'eventuale servizio prestato alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato.

L'interpretazione autentica di cui al comma precedente è applicabile anche al quinto comma dello stesso art. 12 ed al primo comma dell'art. 13 della citata legge regionale 11 novembre 1977, n. 66.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 marzo 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1979, n. **13.**

Integrazione alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37, che la Regione può autorizzare, per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa della industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, è elevato da lire due miliardi a lire tre miliardi e duecentocinquanta milioni.

La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire un miliardo, sarà ripartita in venti annualità di lire cinquantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997 e graverà sul cap. 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Il maggior finanziamento di L. 1.250.000.000 di cui al precedente primo comma, sarà destinato:

a) per L. 250.000.000 per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969, nei seguenti comuni della regione Valle d'Aosta: Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, Saint-Christophe e Sarre;

b) per tutti i comuni della Regione, esclusi quelli indicati alla precedente lettera *a*), per:

L. 500.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;

L. 500.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue L. 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3.

La copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue L. 51.000.000, di cui L. 50.000.000 per effetto dell'art. 1 e L. 1.000.000 per effetto dell'art. 2, è assicurata:

per l'anno 1978 da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1978;

per l'anno 1979 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento del cap. 2745 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto n. 1 dell'allegato *F* alla legge del bilancio).

All'onere di L. 51.000.000 per gli anni dal 1980 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 195. — Proventi casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 51.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative . . . . L. 1.000.000

Cap. 2655. — Contributi per la ripresa dell'edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 51.000.000

Sugli stanziamenti di spesa di cui al presente articolo possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, approvato con legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

« Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito mutuanti a favore di beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 51.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative . . . . L. 1.000.000

Cap. 2655. — Contributi per la ripresa della edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 51.000.000

Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

« Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito mutuanti a favore di beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 marzo 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1979, n. 14.

Interpretazione autentica delle norme legislative regionali concernenti commercianti o esercenti attività commerciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini delle provvidenze disposte con legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, in favore di commercianti o esercenti attività commerciale, fra i beneficiari si intendono inclusi gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Le modalità per l'assegnazione delle provvidenze suddette, a partire dal 1979, e per tutte le categorie beneficiarie, saranno stabilite con apposito regolamento, predisposto dalla commissione industria, commercio e artigianato, approvato dal consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 marzo 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1979, n. 15.

Modificazione di norme sullo stato giuridico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma, paragrafo *b*), dell'art. 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« *b*) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto, salvo nel caso di trasferimento nell'ambito dello stesso ruolo, ovvero dal ruolo del personale amministrativo a quello del personale di ragioneria e viceversa, di personale nominato in applicazione del secondo comma del successivo art. 79 ».

Art. 2.

L'art. 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Gli atti e la corrispondenza della presidenza del consiglio della Valle sono firmati dal presidente del consiglio o da uno dei vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità organizzative dipendenti dalla giunta sono firmati dal presidente della giunta o dagli assessori preposti ai singoli rami dell'amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento, il presidente della giunta regionale ed i singoli assessori delegano un altro assessore a rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva — in aggiunta ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge — possono essere delegate dal presidente del consiglio regionale, dal presidente della giunta regionale e dagli assessori, per le rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal presidente della giunta regionale gli atti politici di competenza della giunta stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'art. 41 e all'art. 44 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed alla giunta regionale per presa d'atto e divengono operanti dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro estensori nonchè dai responsabili dei settori competenti ».

Art. 3.

Il secondo comma, paragrafo *g*), dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

« *g*) avere l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato a quarantanni per i posti appartenenti ai primi due gruppi della carriera direttiva.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche amministrazioni.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 aprile 1979

ANDRIONE

(4572)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1979, n. 1.

Norme concernenti il personale provinciale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale provinciale di ruolo e a quello cui compete lo stesso trattamento economico è corrisposto, con decorrenza 1° luglio 1978, un acconto sui futuri miglioramenti economici nella misura lorda di L. 37.500 mensili.

L'importo di cui al comma precedente è computato anche sulla tredicesima mensilità ed è utile ai fini della indennità premio di servizio e del trattamento pensionistico.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 2.

L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale, rispetto a quella fissata dalla legge statale, è ridotta, con decorrenza 1° luglio 1978, nella misura corrispondente ad un terzo dell'acconto previsto dal precedente art. 1 e sarà ulteriormente ridotta nella misura corrispondente ad un terzo dei futuri miglioramenti economici di carattere generale o di categoria, esclusi gli aumenti dell'indennità integrativa speciale stessa.

La disposizione del comma precedente relativa alla riduzione dell'eccedenza dell'indennità integrativa speciale nella misura corrispondente ad un terzo dei futuri miglioramenti economici, si applica anche al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 3.

Per le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata in occasione di scioperi, la trattenuta oraria da effettuarsi sulla retribuzione sarà commisurata ad 1/160 della corrispondente mensilità comprensiva di tutte le indennità fisse comunque denominate.

Art. 4.

L'art. 41-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come aggiunto dalla legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 41-*bis* - *Carriera dei ricercatori aggregati e dei biologi.* — La progressione in carriera dei ricercatori aggregati e dei biologi del laboratorio provinciale di igiene e profilassi avviene fino alla qualifica di direttore di sezione secondo le norme comuni, ivi compresa l'attribuzione del solo trattamento economico di direttore di divisione, classe I di stipendio, ai sensi dell'art. 33 ».

Al ruolo del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi contemplato dall'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, sono aggiunte le parole:

« — per i posti di consigliere-biologo del reparto chimico;

— diploma di laurea in scienze biologiche ».

Il quadro *G* 1 relativo alla sezione chimica del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi costituente l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato *A* della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è ulteriormente sostituito dall'allegato *A* della presente legge. Conseguentemente il totale dei posti di lavoro del medesimo quadro *G* 1 è aumentato da 45 a 60.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alla carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio sono aggiunti i diplomi di laurea in « scienze statistiche ed attuariali », « scienze economiche e bancarie », « economia aziendale » e « scienze statistiche ed economiche ».

Art. 5.

I posti d'organico della carriera esecutiva del ruolo amministrativo - quadro *A* 2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato *A* della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, sono ulteriormente sostituiti dall'allegato *B* della presente legge. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *A* 2 è aumentato da 685 a 719.

Nel ruolo speciale delle finanze e del patrimonio - Quadro *B* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato *A* della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, i posti di direttore di sezione di ragioneria/consigliere di ragioneria sono aumentati da 6 a 10 ed i posti di direttore di divisione di ragioneria sono aumentati da 2 a 4. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *B* è aumentato da 114 a 120.

Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici - quadro *C* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato *A* della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, i posti di direttore di sezione - ingegnere di sezione/consigliere - ingegnere sono aumentati da 22 a 26. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *C* è aumentato da 243 a 247.

Nel ruolo speciale dei tecnici d'igiene - quadro *G* 6 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, i posti di tecnico d'igiene sono aumentati da sette a dieci ed i posti di tecnico d'igiene principale da 7 a 10. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *G* 6 è aumentato da 15 a 21.

Art. 6.

Il comma aggiunto all'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, con l'art. 12 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50 e sostituito con l'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 46, è ulteriormente sostituito dai seguenti commi:

« L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta all'atto della cessazione del servizio in misura comprensiva della indennità premio di servizio INADEL, di buonuscita, di anzianità, di fine lavoro, comunque denominato e da qualsiasi fonte disciplinate purché le predette indennità non siano già state corrisposte e ammontino ad un importo pari o inferiore alla indennità premio di servizio dovuta dalla provincia.

L'amministrazione provinciale si sostituisce, per quanto si riferisce alle indennità di cui al comma precedente e qualora si verifichino le condizioni ivi previste, al personale nei diritti verso gli enti tenuti alla corresponsione delle medesime indennità. A tale scopo il dipendente stipula con l'amministrazione provinciale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dai medesimi enti ».

Art. 7.

Nei confronti del personale di cui all'art. 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, la amministrazione provinciale provvede, al momento del suo collocamento in aspettativa, alla corresponsione della indennità premio di servizio secondo le disposizioni recate dalla legge 18 novembre 1978, n. 46, salvo quanto previsto dal successivo comma.

L'amministrazione provinciale si sostituisce al predetto personale nei diritti verso gli enti tenuti alla corresponsione delle indennità di cui all'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo modificato con il precedente articolo, all'atto del collocamento a riposo del medesimo personale in relazione alle norme che regolano la materia presso tali enti. Il relativo contratto di mandato irrevocabile è stipulato al momento del collocamento in aspettativa del personale stesso.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 33 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, in contrasto o incompatibili con il presente articolo.

Art. 8.

Al personale addetto al centro elaborazione dati è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità meccanografica giornaliera in misura pari all'indennità di rischio prevista dall'art. 9 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

L'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

Art. 9.

I commi secondo e quarto dell'art. 73-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 24 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, sono sostituiti dal seguente nuovo secondo comma:

« Al personale di cui al comma precedente si applica per lo stato giuridico il contratto di lavoro per i piloti dipendenti dalla società a partecipazione statale SNAM e per il trattamento economico si applica il medesimo contratto, limitatamente allo stipendio, all'indennità di contingenza, all'indennità di volo e alla indennità di mansione. Nel contratto di assunzione sono specificate le funzioni attribuite, nonché le parti del contratto di lavoro riferite allo stato giuridico ed al trattamento economico e le norme particolari e specifiche relative all'impiego presso l'amministrazione provinciale ».

Art. 10.

L'azienda speciale di gestione delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno può avvalersi di personale messo a disposizione dalla amministrazione provinciale; in tal caso la spesa relativa al personale medesimo rimane a carico del bilancio provinciale.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 4, commi primo e secondo, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, si intendono riferite al solo personale infermieristico.

Al personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali spetta il compenso forfettario di cui all'art. 4, comma terzo, quarto e quinto, e all'art. 5 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i provvedimenti eventualmente occorrenti per l'ulteriore assegnazione di personale medico ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura ovvero per la revoca o modifica dei provvedimenti relativi alle assegnazioni già effettuate, saranno adottati dalla giunta provinciale su proposta del direttore del servizio di salute mentale.

Art. 12.

Con effetto dall'anno 1978 la tredicesima mensilità di cui all'art. 131 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è integrata di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile in godimento.

Per il personale provinciale di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, l'integrazione prevista dal comma precedente è costituita da una mensilità dell'assegno pensionabile o dall'assegno perequativo pensionabile previsti dalla medesima legge.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 13.

Alla copertura del maggiore onere di L. 2.100.000.000, nonché dell'onere *una tantum* di L. 1.100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte, per l'importo complessivo di L. 3.200.000.000, con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 19.340.000.000 autorizzato con l'art. 10 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 aprile 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO *A*

Qualifiche	Posti	Totale
SEZIONE CHIMICA		
Carriera direttiva		
Ispettore generale-direttore	1	
Direttore di divisione-coadiutore	2	
Direttore di sezione-assistente / Consigliere-assistente	9	
Consigliere-biologo . .	3	
		15
Carriera di concetto		
Segretario capo-analista preparatore di I classe	2	
Segretario principale-analista preparatore di I classe / Segretario-analista preparatore di I classe	18	
		20
Carriera esecutiva		
Coadiutore principale - analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore-analista preparatore di II classe	2	
		4

ALLEGATO *B*

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera esecutiva		
Coadiutore superiore	53	
Coadiutore principale	235	
Coadiutore	235	
		523

(4293)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. 12.

Istituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 13 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REGIME GIURIDICO E FINALITÀ

Art. 1.

Natura e regime giuridico dell'Istituto

La regione Piemonte promuove la costituzione della società per azioni secondo le norme del codice civile «Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A.» a prevalente partecipazione regionale.

Con la Regione possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.) enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società ed imprenditori, pubblici e privati, consorzi di artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione.

L'Istituto opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello Stato e dagli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

Lo statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente deve essere sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Finalità dell'Istituto

L'Istituto ha come finalità:

1) lo studio e la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale;

2) lo studio per la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari.

Art. 3.

Attività dell'Istituto

L'Istituto svolge attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale, consulenza per conto della regione Piemonte e di altri enti pubblici regionali, nell'ambito della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

Esso può inoltre assumere commesse di lavoro da parte di altri enti pubblici e privati nazionali ed esteri.

L'Istituto gestisce autonomamente brevetti e licenze derivanti dalle sue attività di ricerca, nel rispetto della convenzione con la S p a. Burgo in ordine al brevetto n. 920755 e completivi; conduce aziende agricole e forestali connesse alla sua attività e produce in esse, provvedendo altresì alla loro commercializzazione, materiale vegetale ed animale.

Titolo II

CAPITALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 4.

Capitale sociale

La regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente - I.P.L.A., la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria.

Art. 5.

Interventi specifici

La Regione determina con legge lo stanziamento di fondi per interventi specifici da attuare nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

Obbligazioni

La Regione può prestare con legge propria garanzia ai titoli obbligazionari emessi dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 7.

Bilancio e relazione previsionale

L'Istituto per le piante da legno e l'ambiente presenta ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. una relazione sulla attività svolta, e il bilancio di cassa, da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.

L'Istituto per le piante da legno e l'ambiente presenta alla Regione ogni anno, entro il mese di settembre, una relazione previsionale e programmatica della propria attività, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 12, comma terzo dello statuto regionale, i consiglieri regionali possono, nel corso dell'anno, chiedere informazione sulle operazioni dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente.

Art. 8.

Nomina degli amministratori e dei sindaci

La Regione, a norma dell'art. 2458 del codice civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72 dello statuto, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.

Il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.

Il presidente del consiglio d'amministrazione è designato dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione delle nomine prevista dall'art. 24 dello statuto della Regione.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dal presidente della giunta regionale, secondo le norme dell'art. 24 dello statuto della Regione.

Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione in base ai requisiti di competenza tecnica.

Titolo III

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

Art. 9.

Autorizzazioni al presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente secondo le norme dei titoli I e II.

Art. 10.

Dotazione del capitale sociale

Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere a sensi dell'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Oneri relativi al finanziamento iniziale della quota di capitale azionario dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente » e con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Attuazioni amministrative

Il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato è autorizzato ai provvedimenti conseguenti all'applicazione del precedente art. 10.

Art. 12.

Norma transitoria

L'Istituto può provvedere alla prima costituzione del proprio organico con il personale dipendente dell'istituto piante da legno « Giacomo Piccarolo ».

A tale personale verrà conservato il trattamento economico, normativo e giuridico in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con riconoscimento a tutti gli effetti delle anzianità maturate. A tale fine saranno introitati dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente i fondi di indennità di quiescenza del personale di cui al precedente comma, accantonati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la precedente proprietà dell'Istituto e trasferiti dal 1° gennaio 1979 all'INPL S.r.l., società di gestione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 marzo 1979

VIGLIONE

(4512)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792050)